



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare

Approvazione della Guida operativa per l'emissione dei Certificati Bianchi non derivanti da progetti di efficienza energetica, di cui all'articolo 14-bis, comma 1 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 gennaio 2017, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 maggio 2018 in materia di Certificati Bianchi.

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 recante “Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica” (di seguito: “d.lgs. n. 79 del 1999”), ed in particolare l'articolo 9 ai sensi del quale le imprese distributrici di energia elettrica sono tenute ad adottare misure di incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia, secondo obiettivi quantitativi determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 recante “Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144” (di seguito: “d.lgs. n. 164 del 2000”), ed in particolare l'articolo 16 ai sensi del quale le imprese distributrici di gas naturale sono tenute ad adottare misure di incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia, secondo obiettivi quantitativi determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

VISTO il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e in particolare l'articolo 29;

VISTA la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 “sull'efficienza energetica che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE”;

VISTO il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 e in particolare l'articolo 7;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 settembre 2011 (di seguito: “DM 5 settembre 2011”), recante “Definizione del nuovo regime di sostegno per la cogenerazione ad alto rendimento”;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del 28 dicembre 2012 (di seguito: “DM 28 dicembre 2012”), concernente la determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016 e per il potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'11 gennaio 2017, concernente la determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2017 al 2020 e l'approvazione delle nuove Linee Guida per la preparazione, l'esecuzione e la valutazione dei progetti di efficienza energetica, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del 10 maggio 2018 (di seguito: “DM Certificati Bianchi”), e in particolare l'articolo 14-bis, comma 9, che prevede che la guida operativa per l'emissione di Certificati Bianchi non derivanti dalla realizzazione di progetti di efficienza energetica sia approvata dal Ministero dello sviluppo economico e,

limitatamente alle disposizioni per l'attuazione dei commi 6 e 8 dello stesso articolo, anche dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente;

VISTA la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico 435/2017/R/EFR del 15 giugno 2017, recante definizione del contributo tariffario a copertura dei costi sostenuti dai distributori di energia elettrica e gas naturale soggetti agli obblighi nell'ambito del meccanismo dei titoli di efficienza energetica;

VISTO il decreto direttoriale del 30 aprile 2019 di approvazione della Guida operativa per promuovere l'individuazione, la definizione e la presentazione di progetti e aggiornamento della tabella recante le tipologie progettuali ammissibili, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del decreto 11 gennaio 2017;

CONSIDERATO che, secondo i dati del GSE sull'andamento delle richieste e sul risparmio atteso a partire dal 2018, la capacità di generazione annua di Certificati Bianchi sta subendo una riduzione rispetto a quanto preventivato con il DM 11 gennaio 2017;

CONSIDERATO in particolare che, tenuto conto anche dell'obbligo minimo al 31 maggio 2019, è necessario rendere chiare e operative le modifiche introdotte nel DM Certificati Bianchi, sia per l'emissione di Certificati Bianchi non derivanti dalla realizzazione di progetti di efficienza energetica, che volte ad aumentare il tasso di presentazione di nuovi progetti;

TENUTO CONTO delle numerose richieste di chiarimento giunte dagli operatori del settore e riguardanti le disposizioni introdotte con il DM Certificati Bianchi;

VISTA la nota con cui il GSE ha trasmesso la proposta di "Guida operativa per l'emissione dei Certificati Bianchi non derivanti da progetti di efficienza energetica, di cui all'articolo 14-bis, comma 1 del DM Certificati Bianchi (n. prot. 4244 del 25 febbraio 2019);

CONSIDERATO che il GSE, in attuazione delle previsioni contenute nel DM Certificati Bianchi svolge, tra le altre:

- l'attività di verifica del livello di conseguimento dell'obbligo annuo posto in capo a ciascun soggetto obbligato, maggiorato di eventuali quote aggiuntive derivanti dalle compensazioni relative agli obblighi degli anni precedenti;
- l'attività di verifica ai fini dell'ottenimento dei Certificati bianchi non derivanti dalla realizzazione dei progetti di efficienza energetica;
- l'attività di messa a disposizione e di successivo annullamento dei Certificati bianchi non derivanti dalla realizzazione dei progetti di efficienza energetica;

RITENUTO che al GSE non sia attribuita alcuna attività di compravendita relativa ai Certificati Bianchi di cui al DM 10 maggio 2018, i quali vengono messi a disposizione dei soggetti obbligati.

CONSIDERATO che ai sensi della succitata deliberazione 435/2017/R/EFR, l'erogazione del contributo tariffario totale spettante a ciascun distributore obbligato viene effettuata da Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali ("CSEA"), su specifica richiesta del Gestore dei Servizi Energetici S.p.a.;

CONSIDERATO il parere favorevole dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, dell'11 aprile 2018, rilasciato con delibera 265/2018/I/EFR allo schema di Decreto in esame, ed in particolare che tra le altre condizioni ha previsto di "introdurre modalità che permettano di semplificare i flussi finanziari e rendere la misura immediatamente efficace al fine di ridurre l'onere, derivante dal meccanismo, sulle tariffe dell'energia";

CONSIDERATO che ai sensi del combinato disposto del quadro normativo e regolatorio vigente:

- il volume necessario al raggiungimento dell'obbligo minimo di cui all'art. 14, comma 3 è al 60% dell'obbligo dell'anno "n", ovvero l'anno d'obbligo in corso;

- l'erogazione del contributo tariffario totale annuo spettante a ciascun distributore obbligato viene effettuata da CSEA su specifica richiesta del GSE dopo aver completato le operazioni di verifica di cui al DM Certificati Bianchi;
- il GSE mette a disposizione e tiene separata evidenza dei Certificati Bianchi non derivanti dalla realizzazione di progetti di efficienza energetica;
- l'acquisizione dei suddetti Certificati non prevede corresponsioni a favore del GSE, ma viene effettuata esclusivamente a fronte di conguaglio da parte di CSEA, secondo proprie modalità, a valere sul versamento del contributo tariffario a favore dei soggetti obbligati relativo all'anno d'obbligo;
- il riscatto dei suddetti Certificati da parte dei soggetti obbligati non prevede corresponsioni da parte del GSE, ma viene effettuata esclusivamente a fronte di conguaglio da parte di CSEA, secondo proprie modalità, a valere sul versamento del contributo tariffario a favore degli stessi soggetti obbligati relativo all'anno d'obbligo;

DECRETA

Articolo 1

(Approvazione della guida operativa e chiarimenti)

1. E' approvata la guida operativa di cui all'Allegato 1 al presente decreto, per l'emissione dei Certificati Bianchi non derivanti da progetti di efficienza energetica, di cui all'articolo 14-bis, comma 1 del DM Certificati Bianchi.
2. Le operazioni svolte dal GSE ai sensi dell'articolo 14-bis del DM Certificati Bianchi, e riguardanti i Certificati Bianchi non derivanti da progetti di efficienza energetica, non costituiscono attività di compravendita ma sono da intendersi come attività di messa a disposizione dei Certificati Bianchi.

Articolo 2

(Disposizioni finali)

1. L'allegato costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Il presente decreto è pubblicato sui siti internet del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del GSE.

Roma

IL DIRETTORE GENERALE